

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE GLI INVESTIMENTI E L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI PISA – 2016

Bando aperto dal 4/04/2016 Stanziamento: € 400.000

Art. 1 - Finalità

Al fine di incentivare la realizzazione di investimenti in impianti produttivi, attrezzature, arredi, macchinari, software di nuova fabbricazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali nella provincia di Pisa, la Camera di Commercio eroga un contributo a fondo perduto con le modalità ed i criteri di seguito indicati a favore delle imprese, comunque costituite nelle forme previste dalla vigente legislazione. I contributi, nei limiti delle risorse previste dal bilancio camerale per il 2016, saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento camerale tutte le imprese che, <u>al momento della presentazione della</u> domanda di contributo, risultino:

- a. iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa ed aventi la sede o unità locale oggetto dell'investimento nella provincia di Pisa;
- b. attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Pisa; per le nuove imprese questi requisiti saranno verificati al momento della liquidazione del contributo.
- c. in regola con il pagamento del diritto annuale¹. <u>SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE CON L'UFFICIO DEL DIRITTO ANNUALE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA. LA REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NON SANA L'IRREGOLARITÀ IN MODO RETROATTIVO.</u>
- d. non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.
- e. operanti in qualsiasi settore economico ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'applicazione dei Regolamenti n.1407/13 e 1408/13;

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre concesse sugli stessi costi ammissibili dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Art. 3 - Definizioni normative e regime De Minimis

Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013² e n. 1408/13;

¹ Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni.

² La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.



Sono esclusi dal presente bando i *settori della pesca e dell'acquacoltura* e le imprese agricole che partecipano a fiere per la promozione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato CE.

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1408/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia e da questa alla Regione Toscana.

I contributi vengono concessi in *regime de minimis* secondo i Regolamenti n. 1407/2013 e 1408/2013, pertanto le imprese beneficiarie non dovranno aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* in base ad uno o più dei seguenti regolamenti:

- Regolamento 1407/2013;
- Regolamento n. 1998/2006
- Regolamento n. 360/2012
- Regolamento n. 875/2007;
- Regolamento n. 1408/2013;
- Regolamento n. 1535/2007

Art. 4 - Iniziative agevolabili e Spese Ammissibili

Le iniziative agevolabili sono relative a programmi di investimento che presentano le seguenti caratteristiche:

- Programmi coerenti con l'attività svolta dall'impresa;
- Programmi da realizzarsi mediante acquisto diretto da parte dell'impresa o acquisizione in leasing di beni ammissibili. In caso di leasing dovrà essere prodotto in fase di rendicontazione il contratto di leasing e copia conforme della fattura di acquisto da parte della società di leasing. Non è ammesso il lease back:
- Programmi avviati successivamente al 01.01.2016. Per avvio dell'investimento si intende la data di fatturazione del bene (nel caso di acconti vale la data del primo acconto) o di consegna del bene se antecedente;

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dai Regolamenti della Commissione della Comunità Europea n. 1407/2013; n. 1998/2006; n. 360/2012; n. 875/2007; n. 1408/2013; n. 1535/2007.La normativia prevede che se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.



- Programmi pari **almeno a 5.000 euro**. Non saranno ritenute ammissibili richieste che presentino investimenti ammissibili inferiori al minimo indicato di 5.000 euro;
- Programmi che prevedano l'acquisto o l'acquisizione di beni di nuova fabbricazione. In caso di ritiro dell'usato il valore del ritiro sarà decurtato dalla spesa ammissibile a contributo.

Le spese ammissibili sono:

- a. macchinari e attrezzature;
- b. impianti produttivi;
- c. impianti di condizionamento o aspirazione e impianti di allarme e sicurezza. Non sono ammessi i costi connessi ad opere murarie o impianti generali (elettrico, idraulico, riscaldamento). Per quanto riguarda gli impianti elettrici è ammesso esclusivamente l'acquisto di corpi illuminanti (lampade, plafoniere, neon) in quanto assimilabili alle attrezzature. Gli impianti funzionali all'arredamento (esempio collegamento impianti per cucine, banchi bar ecc) sono ammissibili.
- d. macchine operatrici di cui all'art. 58 del codice della strada;
- e. hardware e software. Sono ammessi anche i costi per la progettazione e la realizzazione di siti internet. Non sono ammessi i costi di mantenimento annuo, hosting, web marketing, ecc.
- f. arredi, esclusivamente per imprese che esercitino in via prevalente attività nel settore del commercio e pubblici esercizi o attività di servizi alla persona o servizi alle imprese;
- g. mezzi di trasporto strettamente strumentali all'esercizio dell'attività escluse le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, come definite dall'art. 54 del codice della strada punto 1 lettera a) e c). Esclusivamente per le attività nelle quali il mezzo di trasporto sia lo strumento principale con il quale si svolge l'attività sono ammesse anche le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (es. taxisti, trasporto disabili, commercio ambulante, agenti e rappresentanti di commercio ecc.). Non sono ammesse le tasse e gli altri costi per la messa su strada.

Sono ammessi i costi di installazione, montaggio e allacciamento. Non sono ammissibili i costi di trasporto, di ritiro dell'usato, tasse, imposte ed altri oneri, formazione per l'uso, estensioni di garanzia.

In caso di software è ammesso il costo per la migrazione al nuovo sistema informatico in quanto assimilabile al costo di installazione.

Non sono ammessi i costi relativi ad opere murarie. Il costo per l'acquisto di eventuali porte e finestre sarà considerato ammissibile.

Non sono ammissibili i rilevamenti di attività già esistenti e l'acquisto di beni usati.

Art. 5 - Ammontare del contributo

L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo a fondo perduto nella misura pari al **10%** delle spese di cui all'articolo 4 del presente bando.

Il contributo concesso a valere sul presente bando non potrà, in ogni caso, superare l'importo di € 6.500,00 per ogni singola impresa.

Ogni impresa potrà presentare domanda a valere sul presente bando una sola volta. Non sono ammessi a contributo i beni sui quali sia stato già ottenuto il contributo della Camera di Commercio di Pisa previsto dal "Bando per la concessione di contributi volti a sostenere gli investimenti e l'avvio di nuove imprese nella provincia di Pisa – Anno 2015".



Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di contributo potranno essere trasmesse alla Camera di Commercio di Pisa, utilizzando l'apposito Allegato 1 del presente Bando, compilato in tutte le sue parti, completo dei relativi allegati :

- preventivi di Spesa o copia delle fatture;
- breve descrizione su carta intestata dell'attività svolta dall'impresa e delle motivazioni per l'investimento;
- la fotocopia del documento di identità del firmatario (titolare, legale rappresentante, amministratore).

Le domande possono essere presentate a partire dal **4 aprile 2016** e fino al **4 maggio 2016**, salvo chiusura anticipata del Bando per esaurimento risorse di cui sarà data comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio <u>www.pi.camcom.it</u>.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di società nelle quali sia prevista la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, la domanda di contributo dovrà essere firmata da tutti gli amministratori.

Ciascuna impresa può inviare una sola domanda di contributo. In caso l'impresa invii più domande sarà esaminata solo quella protocollata in entrata per prima, salvo l'impresa richieda, contestualmente alla presentazione di una nuova domanda, l'annullamento della richiesta precedente.

In coerenza con l'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le domande, potranno essere spedite all'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) assefi@legalmail.it:

- 1. tramite PEC dell'impresa richiedente e firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti;
- 2. tramite PEC dell'impresa richiedente con allegata la documentazione prevista dal bando firmata e scannerizzata assieme al documento di identità di firmatario in corso di validità;
- 3. tramite PEC di un intermediario purché firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti;

Nell'oggetto della PEC adottata per l'invio, riportare la dicitura: "*Bando Investimenti edizione 2016*". L'esaurimento dei fondi stanziati comporterà la chiusura del bando; di ciò sarà fornita idonea diffusione e comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio <u>www.pi.camcom.it</u>.

Art. 7 - Ammissibilità e Formazione graduatorie

ASSEFI Azienda speciale della Camera di Commercio effettuerà l'istruttoria delle domande per valutarne l'ammissibilità a contributo fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le domande spedite in data successiva all'esaurimento delle risorse saranno poste in lista di attesa. Le domande spedite in data successiva alla chiusura del Bando saranno considerate irricevibili.

Le domande ammissibili saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente bando e ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di invio o di completamento (nel caso di richiesta di integrazioni alla domanda originaria) sino ad esaurimento del fondo stanziato di cui all'art. 1³. L'ordine cronologico sarà formato per data di invio e non sarà presa in considerazione l'ora.

³ Qualora la domanda risulti formalmente incompleta la stessa potrà essere regolarizzata su istanza spontanea dei richiedenti prima del provvedimento che approva l'esito finale dell'istruttoria: in tal caso la data di presentazione della domanda sarà quella di invio della documentazione di integrazione secondo le modalità previste dall'art 6 del presente bando.



Allorché, in fase di esaurimento dei fondi disponibili, più domande rechino la stessa data di completamento , sarà assegnata priorità all'investimento ammissibile di maggiore entità.

Ove sussista ancora parità i contributi saranno ridotti con criterio proporzionale.

L'esito dell'istruttoria con l'eventuale concessione del contributo disposto dal Dirigente competente, sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it entro 30 giorni dalla formazione della graduatoria. NON SARANNO EFFETTUATE COMUNICAZIONI POSTALI CARTACEE DI NESSUN TIPO AI RICHIEDENTI.

È facoltà dell'ufficio Responsabile del Procedimento istruttorio, istruire le domande successivamente alla chiusura del Bando. Il Responsabile del Procedimento valuterà l'utilità, ai fini della finanziabilità dell'iniziativa, della richiesta di integrazione e, pertanto, non saranno richieste integrazioni se l'eventuale data di completamento risulterebbe non finanziabile per esaurimento risorse.

Eventuali integrazioni alla documentazione di cui sopra o chiarimenti necessari al fine di completare l'istruttoria, potranno essere richiesti a mezzo pec e dovranno essere trasmessi dall'impresa secondo le modalità previste dall'art 6 del presente bando entro e, non oltre, il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la non ammissibilità a contributo.

Art. 8 - Avvio del procedimento di valutazione

L'inizio del procedimento istruttorio per la valutazione di ammissibilità a contributo coincide con la data di Ricevuta di Avvenuta Consegna della domanda da parte di ASSEFI alla PEC del mittente.

Il procedimento di valutazione si concluderà entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con la formazione e approvazione della graduatoria. L'ufficio Responsabile del Procedimento è A.S.SE.FI. dove è possibile prendere visione di tutti gli atti inerenti il procedimento.

E' facoltà della Camera di Commercio avviare un processo di ricognizione delle risorse che si siano rese eventualmente disponibili per il finanziamento delle domande poste in lista di attesa ai sensi dell'art. 7 del presente Bando e, contestualmente, in caso di esito positivo di tale ricognizione, sarà avviato un nuovo procedimento di valutazione per le domande poste in lista di attesa, che si concluderà comunque entro il **31/12/2016.**

La persona Responsabile del Procedimento è il Responsabile Operativo di ASSEFI, Dott. Paolo Pieraccioni. Per chiedere informazioni sullo stato e l'esito delle istruttorie, gli interessati possono scrivere ad <u>assefi@legalmail.it</u>, o telefonare allo 050 503275.

ASSEFI effettuerà l'istruttoria delle domande per valutarne l'ammissibilità a contributo. In caso di non ammissibilità il Responsabile del Procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunicherà tempestivamente, tramite PEC, i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda.

Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni secondo le modalità previste dall'art 6 del presente bando. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. **Decorso tale termine l'esclusione dai benefici sarà definitiva e non saranno accolte ulteriori istanze di revisione.**

L'esito dell'istruttoria e le relativa graduatoria sarà approvata con atto, debitamente motivato, del Dirigente competente della Camera di Commercio di Pisa. La graduatoria sarà resa nota con la pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it.

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.



In caso di inerzia dell'amministrazione gli interessati potranno proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Art. 9 - Concessione e liquidazione del contributo

Inderogabilmente, entro 4 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria dovranno essere trasmessi secondo le modalità previste dall'art 6 del presente bando, utilizzando l'apposito modulo, i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 47 del D.P.R. 445/2000), resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, corredata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, contenente l'elenco delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti all'investimento ammesso (compreso l'eventuale contratto di leasing).
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai fini della concessione di "Aiuti di stato nell'ambito del regime De Minimis";

Il contributo sarà liquidato con atto del dirigente competente entro 60 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa. Tale termine viene sospeso, in caso di richiesta di integrazioni istruttorie.

Il contributo sarà liquidato solo a imprese in regola con il diritto annuale alla data di erogazione del contributo e che non abbiano posizioni debitorie aperte nei confronti della Camera di Commercio di Pisa e delle sue Aziende Speciali.

Lo stesso termine riprende a decorrere dalla data di arrivo delle integrazioni richieste secondo le modalità previste dall'art 6 del presente bando. Le integrazioni dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla richiesta .

Le eventuali somme stanziate e resesi disponibili a seguito della mancata concessione o riduzione del contributo da parte della Camera di Commercio in sede di esame della documentazione di spesa potranno essere poste a copertura delle eventuali domande poste in lista di attesa di cui all'articolo 7.

Art. 10 - Decadenza dal beneficio

La realizzazione dell'investimento in misura minore **all'80%** dell'investimento ammesso comporta la **revoca totale** del contributo concesso. Poiché l'investimento ammesso è parametro sulla base del quale è assegnato la posizione dell'impresa in graduatoria non saranno effettuate eccezioni alla revoca totale.

Il diritto al beneficio viene meno, altresì, in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo o nei casi previsti dal successivo art. 11.

Il mancato invio della rendicontazione, secondo le modalità previste dall'art 6 del presente bando, entro i termini o il mancato invio, senza giustificato motivo, dei chiarimenti richiesti all'interessato per l'istruttoria e la liquidazione del contributo entro i termini assegnati sarà intesa quale rinuncia al contributo ed, in tal caso, il Dirigente incaricato disporrà la cancellazione dell'impegno o del residuo di spesa.

Art. 11 - Controlli

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.



La Camera di Commercio di Pisa ha, inoltre, facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

La Camera di Commercio di Pisa procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia:

- Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/2010;
- Regolamento camerale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 24 del 20/12/13;
- Regolamento disciplinante l'attività amministrativa, i procedimenti amministrativi e il diritto di accesso della Camera di Commercio di Pisa, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 20/12/13.

Art. 13 - Privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative della Camera di Commercio di Pisa o di ASSEFI.

Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente e delle sue aziende speciali.

Il titolare dei dati forniti è "ASSEFI", Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Pisa, Via Benedetto Croce n. 62.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono soggetti a pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa.

Art. 14 - Controversie

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Lucca.